

STATUTO
SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - 1925

CAPO I
Costituzione

Art. 1 – Costituzione - denominazione - durata

Con la denominazione di “SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - 1925”, alias “SIBS -1925”, viene costituita una Associazione scientifica tra i cultori di discipline biologiche sperimentali e, più in generale, delle scienze della vita. D’ora in poi definita per brevità “SIBS” o “SIBS-1925” o “Associazione”, è un’associazione senza fini di lucro, non riconosciuta.

A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la SIBS, nel rispetto delle disposizioni in materia, aggiungerà nella propria denominazione, nei segni distintivi, nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l’acronimo “ETS”, ovvero la dicitura “Ente del Terzo Settore”, assumendo pertanto la denominazione “SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE – SIBS 1925 - ETS” (il cui acronimo resterà tuttavia immutato, “SIBS – 1925”).

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede legale.

L’Associazione ha sede legale in Palermo (PA), in via Michele Miraglia 20, e intende operare in ambito nazionale e internazionale. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza, unità operative, sia in Italia sia all’estero, previa delibera dell’Assemblea. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Palermo (PA) non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Scopi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di facilitare la rapida divulgazione dei risultati sperimentali ottenuti dai ricercatori italiani, favorendo al tempo stesso lo scambio di informazioni e l’interazione tra i ricercatori dell’area delle scienze biologiche e, più in generale, delle scienze della vita.

Inoltre, la SIBS – 1925 si propone di limitare la fuga dei giovani ricercatori all’estero, promuovendone ove possibile le attività scientifiche in Italia anche attraverso il conferimento di borse di studio e premi per la ricerca al fine di favorire il progresso della carriera a livello nazionale e internazionale.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa, in particolare, opera nel seguente settore di cui alle lettere g) ed h) dell’art.5 c.1 del Codice Terzo Settore, ossia:

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Art. 4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e organizzare congressi e simposi su tematiche specifiche anche in collaborazione con altre associazioni e società scientifiche italiane e straniere nonché con enti pubblici e privati;
- b) stabilire rapporti di collaborazione, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione, della formazione e della programmazione di attività inerenti le scienze della vita, con altre associazioni e organizzazioni operanti sul



territorio nazionale, europeo e internazionale per sviluppare un adeguato movimento a sostegno dell'ambiente e della vita in tutti i suoi aspetti incluso quello della salute umana;

- c) svolgere, organizzare e promuovere, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione e di qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico e ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferiti allo scopo sociale;
- e) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni nell'ambito dello scopo sociale;
- f) produrre, gestire e diffondere pubblicazioni, materiale didattico, audiovisivi, filmati, etc. nei campi di propria pertinenza;
- g) promuovere attività di prevenzione e di intervento in ambito delle discipline collegate o correlate alle scienze della

h) promuovere l'adesione per affiliazione ad altre associazioni scientifiche, italiane e straniere al fine di incentivare la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino opportuni per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti;

svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione si promuove attraverso convegni periodici nazionali e locali, nonché può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

CAPO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno della SIBS - 1925 è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, salvo quanto descritto nel seguente articolo.

Art. 6 - Soci e Procedura di adesione

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L'adesione alla "SIBS - 1925" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione, il richiedente presenta apposita domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, precisando che si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità per attività di interesse

generale svolte. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente per la deliberazione circa l'ammissione dei Soci. In ogni caso, la ratifica circa l'ammissione dei nuovi soci spetta sempre all'Assemblea.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Più nello specifico, possono far parte dell'associazione:

- in qualità di **soci ordinari**, i cultori di discipline di attività scientifiche nel campo della biologia sperimentale e/o delle scienze della vita, la cui richiesta di ammissione – come detto sopra – venga formulata con domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e, ove la ritenga accettabile, propone all'Assemblea la ratifica della nomina. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale. Quei soci ordinari che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione potranno fregiarsi del titolo di **fondatori** e, pur partecipando alla vita dell'Associazione con eguali diritti e i doveri propri dei soci ordinari, non sono tenuti al pagamento della quota annuale. I soci ordinari che non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età saranno inquadrati, fino al compimento dello stesso, con la qualifica di **soci junior**;
- in qualità di **soci onorari**, a vita, singole personalità scientifiche, italiane o straniere, che si siano rese particolarmente benemerite attraverso contributi scientifici di rilievo nel campo della biologia sperimentale e/o delle scienze della vita. La proposta di nomina è fatta, con relazione scritta motivata, da due soci al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo prende in esame la proposta, e, ove la ritenga accettabile, ne propone la nomina all'Assemblea Generale. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono candidarsi al Consiglio Direttivo né ad altre cariche elettive dell'associazione;
- in qualità di **soci sostenitori**, le persone fisiche e gli enti giuridici che, condividendone le finalità, intendano sostenere fattivamente l'associazione attraverso un versamento annuale non inferiore ad una quota particolare il cui importo viene stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo. La richiesta di ammissione è formulata con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo con allegata documentazione probante l'avvenuta devoluzione. Gli enti giuridici sono rappresentati dal legale rappresentante ovvero da un altro soggetto formalmente delegato.

I soci ordinari e junior sono tenuti al versamento della quota sociale entro il primo mese di ogni esercizio finanziario, ossia il mese di gennaio. L'ammontare della quota sociale per le diverse categorie di soci è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Oltre alla quota annuale, i soci possono contribuire con elargizioni volontarie a titolo di liberalità. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione e comunque non oltre il termine massimo fissato dal Direttivo;
- d) partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni collaborando all'elaborazione delle decisioni nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative approvate dagli organi statuari.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per morosità accertata dal Consiglio Direttivo, che comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dalla "SIBS – 1925" per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R., mediante PEC o attraverso posta elettronica ordinaria se l'indirizzo e-mail è annotato nel libro soci entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO III

Norme sul volontariato

Art.9 - I volontari e l'attività di volontariato



I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La "SIBS - 1925" deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La "SIBS - 1925" deve inoltre garantire e vigilare che i propri volontari siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

CAPO IV

Organi Sociali

Art. 10 – Definizioni

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'**Assemblea dei soci**;
- b) il **Presidente**;
- c) il **Consiglio Direttivo** composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti (di nomina fiduciaria del Presidente), dal Segretario, dal Tesoriere e da quattro Consiglieri;
- d) l'**Organismo di Controllo**, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'**Organismo di Revisione**, alias **Collegio dei Revisori dei Conti**, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) il **Comitato Redazionale** per le attività editoriali.

L'elezione degli organi dell'Associazione, di cui ai punti b) c) d) ed e), non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione, qualora anticipatamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L'assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che essa esprime è sovrana ed imprescindibile nella vita dell'Ente. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio, fissa la sede (in presenza o in telematica) e l'ordine del giorno dell'Assemblea, dandone avviso ai Soci per mezzo e-mail, con almeno una settimana di preavviso.

È ammessa la delega scritta dal socio a farsi rappresentare da un altro socio; ciascun socio non può avere più di due deleghe. Non si può partecipare per via telematica alle assemblee convocate espressamente "in presenza". Non sono previste deleghe nel caso di assemblee svolte per via telematica.

L'Assemblea viene convocata, in regime "ordinario" (assemblea ordinaria), almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata in regime "straordinario":

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organismo di controllo, se attivo (v. oltre), deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. La convocazione a un'Assemblea in regime "straordinario" (assemblea straordinaria) deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della data della riunione o a mezzo PEC o e-mail almeno 5 giorni prima. L'avviso può essere affisso presso la sede legale e/o pubblicato sul sito Internet dell'associazione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione viene di norma fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche in forma telematica, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario della riunione, al quale corre l'obbligo di effettuare la stesura del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente anagraficamente più anziano, oppure da un altro socio, in regola con i versamenti delle quote associative, indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare entro il 30 aprile di ciascun anno solare il bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'anno sociale precedente al corrente, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare entro il 30 aprile il bilancio previsionale e il programma per l'anno in corso, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare entro il 30 aprile l'eventuale piano pluriennale delle attività, corredato di prospetto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) approvare entro il 30 aprile l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota sociale per l'anno successivo;
- f) eleggere e revocare Presidente e membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'Organismo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'Organismo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- i) ratificare la nomina dei nuovi Soci proposta dal Consiglio Direttivo;
- j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare sul programma di attività che il Consiglio Direttivo deve attuare;
- n) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota sociale (a questo fine si fa riferimento alla quota sociale dell'anno precedente limitatamente all'Assemblea ordinaria che si riunisca entro il primo mese dell'esercizio finanziario in corso); in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità previste per quella ordinaria, oltre che discutere e deliberare relativamente alla motivazione specifica per la quale è stata convocata, occuparsi di:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. L'esercizio di voto può essere effettuato anche telematicamente attraverso i sistemi specifici certificati.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi su scheda a preferenza singola; in caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede a nuova elezione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione in tutte le sedi, ne dispone della firma e ne autorizza le spese. Egli può delegare un altro membro del Consiglio a sostituirlo per determinate funzioni.

La carica di Presidente dura tre anni solari e può essere rieletto. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) con il Tesoriere disporre per le spese urgenti di funzionamento;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal più anziano dei Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vicepresidenti, è sostituito dal più anziano fra gli altri Consiglieri.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti (di nomina fiduciaria del Presidente), da un Segretario, da un Tesoriere e da quattro Consiglieri.

Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica, colui il quale è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi su scheda a preferenza singola; in caso di parità di voti fra due o più candidati prevale il socio anagraficamente più anziano.

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi su scheda a preferenza singola; in caso di parità di voti fra due candidati o più prevale il socio anagraficamente più anziano.

I Consiglieri del Direttivo sono eletti con scheda unica e con voto limitato a due nominativi. In caso di parità nei risultati delle votazioni prevale il socio anagraficamente più anziano.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, anche per via telematica; è escluso il voto per delega.

Art.17 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, su proposta del Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati e prendere atto delle comunicazioni di recesso;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- f) proporre all'assemblea la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare per le diverse categorie di soci e le modalità e i termini di versamento;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) nominare i collaboratori esterni e i consulenti dell'Associazione;
- i) accettare lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo;
- j) aprire conti correnti presso istituti bancari e postali;
- k) nominare eventuali soci onorari;

- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) assumere in caso di urgenza, nell'interesse della SIBS, le deliberazioni necessarie, anche non previste da mandati dell'Assemblea, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) promuovere raccolte di fondi;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di componente del Consiglio direttivo si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica, o di decisione del Direttivo a non procedere per cooptazione, si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi simultaneamente dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 - Il Segretario ed il Tesoriere

Alla gestione amministrativa della SIBS - 1925 sono preposti sia un Segretario che un Tesoriere, ambedue eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Segretario cura la corrispondenza e l'elenco generale dei soci; predispose i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; cura altresì il protocollo dei verbali e degli atti sociali e provvede alla loro diffusione tra i soci con le modalità definite nei Regolamenti Interni.

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali, predispose il bilancio preventivo e consuntivo, comunica al Direttivo i nominativi dei soci morosi ed amministra i proventi dell'Associazione secondo i bilanci approvati dall'Assemblea.

Art.20 - L'Organismo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organismo di controllo è nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.30 del Codice terzo Settore ed è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organismo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organismo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organismo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organismo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organismo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'organismo di controllo

È compito dell'organismo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della SIBS, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organismo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organismo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 - L'Organismo di Revisione

L'Organismo di Revisione, alias Collegio dei Revisori dei Conti, nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.31 Codice terzo Settore, è formato da tre componenti, non necessariamente eletti fra gli associati. È auspicabile che almeno uno dei componenti dell'organo di revisione sia iscritto al registro dei Revisori legali dei conti.

L'Organismo di Revisione rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organismo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organismo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organismo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I componenti dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organismo di revisione può:



- esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa, i registri, e in generale tutti gli atti amministrativi;
- presentare all'Assemblea ordinaria una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo.

Art.23 – Comitato redazionale per le attività editoriali.

Alla divulgazione delle attività portate avanti dalla SIBS e/o dai singoli soci (nel caso queste ultime vengano ritenute meritevoli di divulgazione, nell'interesse dell'Associazione, nonché alla gestione dell'attività redazionale della "SIBS – 1925" è preposto un apposito Comitato, costituito da un minimo di tre membri designati, su base fiduciaria, dal Presidente – sentito il Consiglio Direttivo – a uno dei quali sarà assegnato il ruolo di Presidente del Comitato. Il Comitato redazionale esercita le proprie funzioni nel quadro di spese deliberate dal Consiglio direttivo e in base agli orientamenti deliberati dall'Assemblea. Il Comitato redazionale cura la pubblicazione periodica di informazioni relative all'associazione anche attraverso l'utilizzo di "Social media", concordandole preventivamente con il Presidente della "SIBS – 1925".

Il Comitato redazionale cura altresì i rapporti con la rivista ufficiale della SIBS, Journal of Biological Research – Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale, e invita alle proprie riunioni, con funzione consultiva, chi svolge il compito di Editor in Chief della rivista stessa, al fine di recepire tutti i progressi compiuti dalla rivista e gli articoli di maggiore impatto e divenirne strumento di divulgazione.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i Componenti dell'Organismo di Controllo e di quello di Revisione, rispondono nei confronti dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni di legge in tema di responsabilità.

CAPO V

Libri Sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

La SIBS deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e dei verbali dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e dei verbali del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organismo di Controllo e di quello di Revisione. L'Associazione deve infine tenere il registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

CAPO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della "SIBS – 1925" è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Risorse economiche



L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile. I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e/o specifiche coerentemente con le finalità istituzionali.

CAPO VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria come descritto nell'Art. 14.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e successive modifiche.


